

MODULISTICA FAC-SIMILI

REGOLAMENTO-TIPO DI GRUPPO SPORTIVO PARROCCHIALE

Art. 1

Il gruppo sportivo è lo strumento attraverso il quale la Comunità parrocchiale di si fa carico di proporre ai ragazzi e ai giovani presenti nel territorio la pratica sportiva, consapevole che essa “può assumere una rilevante valenza pedagogica se intesa correttamente e non ridotta a fatto agonistico o a semplice riempitivo del tempo libero”. Infatti “significativi elementi educativi dello sport possono essere individuati nel campo dello sviluppo psicofisico e delle relazioni interpersonali, nei comportamenti che chiedono sacrificio di sé, lealtà, autocontrollo, perseveranza nel raggiungere un obiettivo, nella gratuità e nel disinteresse di chi coglie nello sport un’occasione per migliorare sé e gli altri” (cost. 228 § 1 - Sinodo 47° della Diocesi di Milano). In questa prospettiva l’oratorio, attraverso il gruppo sportivo, promuove l’attività sportiva come un servizio alla vita dei ragazzi e dei giovani, in piena sintonia con le autorevoli indicazioni che la Chiesa ambrosiana riserva allo sport e in armonia con gli obiettivi e i cammini del progetto di pastorale giovanile della parrocchia.

Art. 2

Il gruppo sportivo si impegna a fare in modo che i propri aderenti (ragazzi, allenatori, accompagnatori-dirigenti) partecipino a momenti formativi proposti dall’oratorio e a quelli specifici realizzati in ambito decanale o diocesano, per quanto possibile coinvolgendo anche i genitori dei ragazzi.

Art. 3

Il Responsabile del gruppo sportivo, nominato dal parroco su proposta del Vicario parrocchiale o del direttore dell’oratorio, è membro del Consiglio d’oratorio e/o del Consiglio pastorale parrocchiale.

Art. 4

Il gruppo sportivo si impegna a concordare con il parroco [o con il Vicario parrocchiale o il direttore dell’oratorio] il calendario settimanale, mensile ed annuale delle proprie attività (allenamenti, orari delle partite, eventuali tornei stagionali od occasionali) e a prevedere opportuni momenti di verifica delle stesse.

Art. 5

Il gruppo sportivo impegna tutti i suoi componenti, secondo l’età e la responsabilità di ciascuno, a tenere un comportamento coerente con i principi educativi dell’oratorio. In particolare ciascuno curerà la correttezza dei rapporti con le persone e il rispetto verso le strutture e gli ambienti utilizzati nella pratica sportiva. Il gruppo sportivo risponderà nei confronti della parrocchia del buon uso del campo da gioco e del decoro e della pulizia degli altri spazi ed ambienti utilizzati dai propri aderenti.

Art. 6

Il Responsabile del gruppo è garante nei confronti della parrocchia della corretta gestione delle somme a disposizione del gruppo stesso per le spese correnti. Tali somme dovranno essere contabilizzate nel rendiconto dell'oratorio da presentare annualmente al Consiglio per gli affari economici della parrocchia.

Art. 7

Il gruppo sportivo vigilerà affinché l'attività sportiva dei propri aderenti sia sempre svolta nel rispetto dei controlli medici previsti da ciascun tipo di attività e con le opportune coperture assicurative garantite dalla parrocchia.

PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

La costituzione di un'Associazione sportiva dilettantistica deve essere formalizzata con la redazione di un atto costitutivo e di uno statuto e l'adempimento di alcuni oneri. La procedura è semplice, trattandosi di dar vita a un'associazione non riconosciuta, ossia senza personalità giuridica, regolata dagli artt. 36 ss. cod. civile.

L'atto costitutivo e lo statuto

L'atto costitutivo e lo statuto possono essere redatti con atto privato: possono cioè essere stipulati dai soli soci fondatori senza l'assistenza di un notaio. Entrambi i documenti devono essere sottoscritti dai soci fondatori in ogni foglio e in calce. Le firme non devono essere autenticate.

La richiesta di codice fiscale

Successivamente, il legale rappresentante dell'associazione -quindi il Presidente- (o altra persona: in tal caso deve presentare una fotocopia della carta di identità del legale rappresentante) deve recarsi presso la Direzione Regionale delle Entrate (ex Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette) per richiedere l'attribuzione del numero di Codice Fiscale. A tal fine occorrono i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dell'allegato statuto;
- modello per la richiesta di C.F., compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (è pertanto opportuno procurarselo prima).

La registrazione

Infine, il legale rappresentante (o persona munita di delega e di fotocopia della carta di identità del legale rappresentante) deve recarsi presso l'Ufficio del Registro per registrare l'atto costitutivo e lo statuto. Tale operazione richiede:

- la presentazione di due originali dell'atto costitutivo e statuto. Su entrambi gli originali vanno apposte le marche da bollo da Lire 20.000 (una ogni quattro pagine, prima pagina compresa);
- la compilazione e la sottoscrizione del modello per la richiesta di registrazione;
- il pagamento della tassa fissa di Lire 250.000.

La gestione amministrativa-contabile

Ricordiamo che, per il corretto svolgimento dell'attività, occorre avere e tenere aggiornati i libri sociali, costituiti dai libri-verbali delle Assemblee e del Consiglio direttivo e dal libro dei soci (non è più necessario che siano bollati e vidimati).

Non occorrono invece i libri contabili, almeno fino a quando l'associazione non ponga in essere una qualche attività commerciale. In tal caso peraltro occorrerà richiedere l'apertura della partita IVA. Si suggerisce comunque di tenere un registro di prima nota e un libretto delle ricevute per l'incasso delle quote sociali.

MODELLO DI ATTO PRIVATO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'anno, il giorno del mese di, in,
via, presso....., si sono riuniti i Signori:

[*indicare di seguito tutti i soci fondatori, riportando per ciascuno di essi: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale*]

- 1)
- 2)
- 3)
-

I medesimi stipulano e convengono quanto segue:

1. È costituita fra di essi un'associazione sportiva dilettantistica denominata "....." (in seguito: "l'Associazione"), con sede presso la parrocchia di, in, via
2. L'Associazione è retta dallo statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Il primo Consiglio direttivo sarà composto dai Signori:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
4. In sede di prima nomina, le cariche sociali sono così attribuite:
Presidente e Legale Rappresentante: Signor
Vice Presidente: Signor
Segretario: Signor
5. I membri del Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, come sopra nominati, restano in carica anni e saranno alla scadenza sostituiti o confermati con le procedure elettive stabilite dallo statuto allegato.
6. Bollo e tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale connesso al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto

....., [Luogo e data]

[Firme dei soci fondatori]

[N.B.: il presente atto va firmato dai soci fondatori non solo in calce ma anche in ciascun foglio. Lo stesso vale per lo statuto allegato]

MODELLO DI STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata
L'Associazione ha sede in, via, ed ha durata illimitata.
I colori sociali dell'Associazione sono....

Art. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di e aderirà al (*indicare l'ente di promozione sportiva di affiliazione: CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.*).

[*nel caso di adesione da parte degli enti di affiliazione alla convenzione con la FOM, si può aggiungere:*

“...e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanese e il ... (*CSI, PGS, U.S. ACLI*) in data ...”]

[*per il caso di **Associazioni che intendono aderire a più enti di promozione sportiva o federazioni**, si aggiunge un ulteriore paragrafo:*

“L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.”]

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Art. 3

Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal ... (*CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.*) [*per le **Associazioni che intendono aderire a più enti di promozione sportiva o federazioni** si aggiunge: “...e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione”*]; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e fede-

razioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci.

Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di ..., tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

Art. 4

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il (CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.), con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Titolo II

I SOCI

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi al (CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.).

*[per le **Associazioni che intendono aderire a più enti di promozione sportiva o federazioni**, in luogo di "tutti i soci sono tenuti a tesserarsi al..." si inserisce la seguente disposizione:*

"I soci sono tenuti a tesserarsi al (CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.) e agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta"].

I soci si distinguono in:

- a) atleti, coloro che praticano attività sportiva;
- b) non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Art. 6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

Art. 8

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del (CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.) [per le **Associazioni che intendono aderire a più enti di promozione sportiva o federazioni si aggiunge**: "...e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione"].

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del ... (CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.).

Art. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III
L'ASSEMBLEA

Art. 11

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

Art. 12

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 13

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 15

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 2.

Art. 16

L'assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 17

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti durano in carica anni e possono essere rieletti.

Almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo dovrà essere composto da soci atleti, purché maggiorenni.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco *pro tempore* della parrocchia dio del Vicario parrocchiale o direttore dell'oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Art. 18

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo: a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia di....., o il Vicario parrocchiale o il direttore dell'oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali; b) fissare la data dell'assemblea annuale; c) redigere il rendiconto; d) predisporre la relazione dell'attività svolta; e) deliberare sulla scelta dei tecnici; f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività; g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Art. 19

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.

Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.

Art. 20

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 21

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

Titolo V

IL PATRIMONIO

Art. 22

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 23

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla parrocchia.

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI

NORME FINALI

Art. 25

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del(CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.) [per le **Associazioni che intendono aderire a più enti di promozione sportiva o federazioni** si aggiunge: "...e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione"], nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

.....[luogo e data]

[Seguono le firme dei soci presenti]

Ipotesi di utilizzo di impianti sportivi parrocchiali in modo continuativo ma non esclusivo, in quanto limitato ad alcune ore e giorni della settimana (uso parziale).

MODELLO DI CONTRATTO D'USO DI IMMOBILE A TEMPO PARZIALE

soggetto alla preventiva autorizzazione dell'autorità ecclesiastica superiore

SCRITTURA PRIVATA

tra

la **Parrocchia** _____, con sede in _____, _____, (c.f. _____), in persona dal parroco *pro-tempore* _____ (d'ora in poi "Parrocchia")

e

l'**Associazione** _____, con sede in _____, _____ (c.f. _____), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Signor _____ (d'ora in poi "Associazione")

PREMESSO

- che la Parrocchia è proprietaria di un impianto sportivo, costituito da n. ____ campi di _____, n. ____ locali, [ecc.], sito in _____, via _____, destinato ad attività sportive nell'ambito delle finalità educative e pastorali dell'oratorio;
- che l'Associazione ha chiesto di poter utilizzare il predetto impianto per alcune ore e per determinati giorni della settimana per effettuarvi attività sportiva dilettantistica;
- che l'Associazione aderisce al _____ (*indicare l'ente di promozione sportiva di affiliazione: CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.*) [nel caso di adesione da parte degli enti di affiliazione alla convenzione con la FOM, si aggiunge: "...e dichiara di far propria la convenzione stipulata tra la Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi e il ... (CSI, PGS, U.S. ACLI) in data _____"];

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. La Parrocchia concede a tempo parziale e a titolo gratuito all'Associazione, che in persona del legale rappresentante accetta, l'utilizzo dell'impianto sportivo di cui in premessa, così identificato catastalmente _____ e costituito da _____ come da planimetria allegata *sub lett. A.* [nel caso in cui fossero concessi in uso anche beni mobili, occorre aggiungere: "E' concesso l'utilizzo, sempre a tempo parziale, anche delle attrezzature di gioco e degli altri beni mobili indicati nell'inventario allegato *sub lett. B.*, che forma parte integrante del presente contratto."]

L'Associazione dichiara di aver preso visione dell'impianto [*se si inserisce il precedente comma, occorre aggiungere: "...nonché delle attrezzature e dei beni mobili concessi in utilizzo"*] in ogni sua parte e di averne constatato il perfetto stato di conservazione e manutenzione e di averlo trovato del tutto idoneo all'uso pattuito nel presente contratto ed immune da qualsiasi vizio o imperfezione ed in tale stato si obbliga a restituirlo alla cessazione del presente contratto, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso.

2. I giorni e gli orari di utilizzo sono concordati per iscritto tra le parti in apposito calendario, che può essere in ogni tempo modificato di comune accordo sempre per iscritto. Inoltre, la Parrocchia si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'uso concordato, previo congruo preavviso, per eventi imprevisi legati alla vita pastorale parrocchiale.

Resta fermo che il possesso dell'impianto resta della Parrocchia concedente anche per il tempo in cui si svolge l'attività concordata.

3. L'uso parziale viene concesso al solo esclusivo scopo che l'impianto sia adibito ad attività sportiva dilettantistica, e avrà la durata di anni ____, a partire dal giorno _____. Alla scadenza il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta a mezzo raccomandata R.R. con anticipo di tre mesi.

*[**oppure**, se si opta per un uso precario, sostituire "e avrà la durata di..." con: "...e sarà a tempo indeterminato; pertanto, l'utilizzo dell'impianto potrà essere fatto cessare dalla Parrocchia in qualsiasi momento con semplice preavviso di ____ (_____), a mezzo di raccomandata R.R."]*

4. È fatto espresso divieto all'Associazione di cedere ad altri la facoltà d'uso dell'impianto di cui al presente atto e di invitare in esso persone non autorizzate per iscritto dalla Parrocchia stessa. Il predetto divieto non si applica nel caso di squadre ospitate per lo svolgimento di partite e/o tornei con le squadre dell'Associazione. In ogni caso, l'Associazione solleva la Parrocchia da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo dell'impianto e allo svolgimento dell'attività sportiva da parte di squadre esterne e di qualsiasi altro gruppo o persona ospitata o comunque presente durante le ore di utilizzo concordate.
5. L'Associazione dichiara di voler usare l'impianto per effettuare attività sportiva dilettantistica, a livello agonistico e non, mantenendo un comportamento conforme allo spirito educativo-religioso del luogo in cui l'impianto è inserito.
6. L'Associazione si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne l'attività dalla stessa svolta nell'impianto. In particolare si impegna a richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività e a ottemperare alle disposizioni di legge in materia.
7. L'Associazione è tenuta a custodire e a conservare l'impianto, ivi comprese le attrezzature di gioco, durante le ore di suo utilizzo con la diligenza del buon padre di famiglia ed è direttamente responsabile verso la proprietaria dei danni causati allo stesso e di quelli causati alle persone, terzi e soci. A tale scopo l'Associazione si obbliga a stipulare, a proprie spese, opportuna assicurazione a copertura della responsabilità civile per gli eventuali danni che possono derivare al-

le cose e alle persone dall'attività svolta e ad esibire le ricevute di pagamento dei premi a richiesta della proprietaria. La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto della Parrocchia o delle persone danneggiate ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

8. L'Associazione si impegna a rimborsare integralmente alla Parrocchia le spese effettivamente sostenute per i consumi relativi all'impianto (acqua, luce, gas, ecc.), durante i periodi di utilizzo.
L'Associazione si impegna altresì a provvedere alla pulizia dell'impianto, a lasciare ogni giorno in ordine e in buone condizioni i locali, i campi e l'attrezzatura, a effettuare le riparazioni conseguenti ai danni dalla stessa causati e a concorrere con la Parrocchia alla manutenzione ordinaria.
Le parti espressamente escludono che i predetti pagamenti o rimborsi costituiscano un corrispettivo per l'uso.
9. L'inottemperanza da parte dell'Associazione di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti comporta la risoluzione del presente contratto, ai sensi degli artt. 1456 e 1804 c.c..
10. L'estinzione dell'Associazione, nonché la sua fusione, incorporazione o trasformazione in altro ente determinano la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1353 c.c..

[nel caso in cui l'Associazione sia affiliata a un ente sottoscrittore della convenzione proposta dalla FOM, si può aggiungere il seguente articolo:

"11. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti circa l'utilizzo dell'impianto sportivo saranno amichevolmente risolte nell'ambito delle procedure conciliative previste dalla convenzione stipulata tra la FOM e il _____ (CSI; PGS; US ACLI) in data _____".

11. [o 12.]

Per tutto quanto non disposto dal presente contratto, si farà riferimento agli artt. 1803 ss. del codice civile.

_____, _____ [luogo e data]

Per la Parrocchia di _____:

Per l'Associazione _____:

Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 ["...e 11": se *inserito*].

_____, _____ [luogo e data]

Per la Parrocchia di _____:

Per l'Associazione _____:

Ipotesi di utilizzo di uno o più locali della Parrocchia o dell'impianto stesso in modo esclusivo da parte dell'Associazione.

MODELLO DI CONTRATTO DI COMODATO

Soggetto alla preventiva autorizzazione dell'autorità ecclesiastica superiore

SCRITTURA PRIVATA TRA

la **Parrocchia** _____, con sede in _____, via _____ n.____, C.F. _____, legalmente rappresentata dal parroco Don _____, nato a _____, il _____ d'ora in poi indicata come "comodante"

e

l'Associazione _____, con sede in _____, via _____, C.F./P.I. _____, legalmente rappresentata dal sig. _____, nato a _____, il _____ d'ora in poi indicato come "comodatario"

PREMESSO

- che la comodante è proprietaria di un impianto sportivo, costituito da n. ____ campi di _____, n. ____ locali , [ecc.], sito in _____, via _____, destinato ad attività sportive nell'ambito delle finalità educative e pastorali dell'oratorio [**oppure:** "...che la comodante è proprietaria di un locale, sito in _____, via _____"];
- che il comodatario ha chiesto di poter utilizzare il predetto impianto per ivi svolgere attività sportiva dilettantistica [**oppure:** "...che il comodatario ha chiesto di poter utilizzare il predetto locale per ivi svolgere l'attività associativa" (**oppure:** "...per adibirlo a sede degli uffici dell'Associazione")];
- che il comodatario aderisce al _____ (indicare l'ente di promozione sportiva di affiliazione: CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.) [nel caso di adesione da parte degli enti di affiliazione alla convenzione con la FOM, si aggiunge: "...e dichiara di far propria la convenzione stipulata tra la Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi e il _____ (CSI, PGS, U.S. ACLI) in data _____"];

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, l'immobile sito in _____, via _____, così identificato catastalmente _____ e costituito da _____ come da planimetria allegata *sub* lett. A.

[nel caso in cui fossero concessi in uso anche beni mobili, occorre aggiungere: "Sono concessi in comodato anche le attrezzature e i beni mobili indicati nell'inventario allegato sub lett. B, che forma parte integrante del presente contratto."]

Il comodatario dichiara di aver preso visione dell'immobile in ogni sua parte [se si inserisce il precedente comma, occorre aggiungere: "...nonché delle attrezzature e dei beni mobili concessi in comodato"] e di averne constatato il perfetto stato di conservazione e manutenzione e di averlo trovato del tutto idoneo all'uso pattuito nel presente contratto ed immune da qualsiasi vizio o imperfezione ed in tale stato si obbliga a restituirlo alla scadenza del comodato, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso.

2. Il comodatario potrà usufruire dell'immobile sopra descritto per la durata di _____ (_____) a partire da _____ con scadenza il _____. Alla scadenza il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di _____, salvo disdetta a mezzo raccomandata R.R. con preavviso di almeno _____ (_____).

[oppure, se si opta per un comodato precario: "Il comodatario potrà usufruire dell'immobile a tempo indeterminato, pertanto, il rapporto di comodato e con esso l'occupazione dell'immobile potranno essere fatti cessare dal comodante in qualsiasi momento con semplice preavviso di _____ (_____), a mezzo di raccomandata R.R."]

Resta anche inteso tra le parti che per eventi imprevisi legati alla vita pastorale parrocchiale, la parrocchia può sospendere temporaneamente l'uso dell'impianto, previo congruo preavviso.

3. L'immobile di cui sopra potrà essere utilizzato dal comodatario esclusivamente per ivi svolgervi attività sportiva dilettantistica [**oppure:** "per sede degli uffici dell'Associazione"], mantenendo un comportamento conforme allo spirito educativo-religioso del luogo in cui l'immobile è inserito.
Viene esclusa fin d'ora ogni attività politica, partitica e sindacale.
Nessun corrispettivo è dovuto per il presente comodato.

4. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare tutti i beni mobili e immobili oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia ed è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati agli stessi e di quelli causati alle persone, sia terzi che soci. A tale scopo si obbliga a stipulare, a proprie spese, opportuna assicurazione presso una Compagnia Assicuratrice di pri-

maria importanza e per un congruo massimale contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile, e ad esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta del comodante. La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto del comodante o delle persone danneggiate, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

5. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso in comodato. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.
Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sarà causa di risoluzione del presente contratto.
6. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato, conformemente a quanto indicato nell'art. 3, nonché a pagare o rimborsare su richiesta del comodante ogni gravame di tasse e imposte relative e inerenti l'immobile; le parti espressamente escludono che il predetto pagamento o rimborso costituiscano un corrispettivo per il presente comodato. Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato, sono a carico del comodatario le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l'utilizzo dell'immobile, comprese quelle relative al riscaldamento e alle utenze (a titolo esemplificativo: acqua, luce, gas).
7. Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il comodatario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo) anche solo parzialmente l'oggetto del presente comodato e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto nonché di invitare nell'impianto [o: "locale"] persone non autorizzate per iscritto dal comodante stesso. Il predetto divieto non si applica nel caso di squadre ospitate per lo svolgimento di partite e/o tornei con le squadre del comodatario. In ogni caso, il comodatario solleva il comodante da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo dell'immobile e allo svolgimento in esso dell'attività sportiva da parte di squadre esterne e di qualsiasi altro gruppo o persona ospitata o comunque ivi presente.
8. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 del Codice Civile, le parti convengono quale valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di lire _____ (_____). Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità del perimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in capo al comodante.
9. Il comodatario dovrà pagare una penale di lire _____ (_____) al giorno, in caso di mancata riconsegna dell'immobile alla scadenza sopra stabilita, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
10. L'inosservanza delle condizioni del presente contratto e in particolare di quelle previste dagli artt. 3, 5, 6 e 7 produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del comodatario, ai sensi degli artt. 1456 e 1804 c.c.

11. L'estinzione dell'Associazione, nonché la sua fusione, incorporazione o trasformazione in altro ente determinano la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1353 c.c..

Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

[nel caso in cui l'Associazione sia affiliata a un ente sottoscrittore della convenzione proposta dalla FOM, si può aggiungere il seguente articolo:

"13. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti circa l'utilizzo dell'impianto sportivo saranno amichevolmente risolte nell'ambito delle procedure conciliative previste dalla convenzione stipulata tra la FOM e il _____ (CSI; PGS; US ACLI) in data _____".

13. *[o 14.]*

Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro onere e gravame fiscale inerenti al presente accordo sono a totale ed esclusivo carico del comodatario.

14. *[o 15]*

Per tutto quanto non specificato ci si attiene agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile che regolano il comodato.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, _____ *[luogo e data]*

Il Comodante

Il Comodatario

Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ["...e 13": *se inserito*].

_____, _____ *[luogo e data]*

Il Comodante

Il Comodatario

DOCUMENTAZIONE

CONVENZIONE
TRA LA FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI
E
IL CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO PROVINCIALE DI MILANO

TRA:

- la FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI (d'ora in poi FOM), Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 9 marzo 1982 n. 334, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 in data 10 giugno 1982, iscritto nel RPG del Tribunale di Milano al n. 343 in data 27 maggio 1987, in persona del suo Presidente e legale rappresentante mons. Franco Agnesi

e il

- CENTRO SPORTIVO ITALIANO (d'ora in poi CSI), ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA riconosciuto dal CONI ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 530/1974 che in forza del vigente Statuto e Regolamento organico nel territorio della Provincia di Milano opera quale COMITATO PROVINCIALE DI MILANO, in persona del Presidente e legale rappresentante del Comitato stesso dr. Massimo Achini

PREMESSO

- che la FOM promuove l'educazione cristiana dei ragazzi e dei giovani tramite gli oratori costituiti nelle Parrocchie della Diocesi di Milano sostenendone l'azione educativa che si sviluppa pure mediante attività ricreative e sportive e che a tal fine la Fondazione opera, con i mezzi più opportuni (studi, sussidi, convegni e corsi), anche nella formazione degli animatori e delle animatrici degli oratori;
- che il CSI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Associazione ecclesiale riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana, promuove l'esperienza sportiva come momento di educazione, di crescita, impegno ed aggregazione sociale, ispirandosi ai valori umani e cristiani nel servizio alle persone e al territorio;

ATTESO

- che il Sinodo 47° della Diocesi di Milano ha autorevolmente sottolineato come "la pratica sportiva può assumere una rilevante valenza pedagogica se intesa correttamente e non ridotta a fatto agonistico o a semplice riempitivo del tempo libero. Significativi elementi educativi dello sport possono essere individuati nel campo dello sviluppo psicofisico e delle relazioni interpersonali, nei comportamenti che chiedono sacrificio di sé, lealtà, autocontrollo, perseveranza nel raggiungere un obiettivo, nella gratuità e nel disinteresse di chi coglie nello sport un'occasione per migliorare sé e gli altri. In questa prospettiva l'oratorio promuove l'attività sportiva come un servizio alla vita dei ragazzi e dei giovani, nell'ambito dell'attenzione che la Chiesa ambrosiana riserva allo sport" (cost. 228 § 1);



- che la cost. sinodale 228 § 3 altresì dispone che: “per facilitare il raggiungimento [degli] obiettivi [sopra considerati] è necessario che gli oratori e gli enti di promozione sportiva di ispirazione cristiana [...] sviluppino idonee collaborazioni e sinergie”.

Tutto ciò premesso e considerato, volendo attuare queste indicazioni in riferimento alle associazioni/società sportive promosse dalle Parrocchie e aderenti al CSI [d’ora in poi società sportive]

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il CSI si impegna a richiedere alle società sportive associate l’adozione dello Statuto-tipo allegato alla presente Convenzione. A tale adempimento sarà data attuazione in modo graduale, cominciando con le società che chiederanno di iscriversi al CSI a far data dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Per le società già iscritte, il CSI urgerà l’adeguamento dello Statuto per conformarlo allo Statuto-tipo allegato alla presente Convenzione, entro il successivo anno sportivo.

Art. 2

Il CSI si impegna a promuovere e a valorizzare presso le società sportive i seguenti punti qualificanti dello Statuto-tipo:

- a) centralità della funzione educativa e della natura ludica dell’attività sportiva;
- b) adesione della società al progetto di pastorale giovanile della Parrocchia;
- c) previsione di momenti formativi specifici (in particolare per dirigenti e allenatori), oltre alla partecipazione a quelli comuni proposti dalla Parrocchia o realizzati in ambito decanale o diocesano;
- d) concertazione del calendario delle attività con il Responsabile della pastorale giovanile parrocchiale;
- e) obbligo di presentazione del rendiconto al Consiglio per gli affari economici della Parrocchia.

Art. 3

La FOM si impegna a sollecitare le Parrocchie della Diocesi affinché almeno un rappresentante della società sportiva sia inserito nel Consiglio dell’oratorio o nel Consiglio pastorale parrocchiale.

Art. 4

La FOM, in collaborazione con i competenti Uffici diocesani, e il CSI si impegnano altresì a sollecitare le Parrocchie della Diocesi affinché le Parrocchie stesse e le società sportive adottino, per il corretto e responsabile uso degli impianti sportivi di proprietà parrocchiale, gli schemi contrattuali allegati alla presente Convenzione.

Art. 5

Il CSI e la FOM, nel convenire circa la natura, gli scopi e le attenzioni educative richiamati nelle indicazioni sinodali sopra ricordate, si impegnano nel proprio ambito specifico di competenza a promuovere la pratica dell’attività sportiva nel contesto parrocchiale secondo lo spirito e le disposizioni della presente Convenzione e a proporre adeguati sussidi e

iniziative formative. A tal fine il CSI e la FOM metteranno a disposizione delle società sportive e degli oratori ambrosiani la propria esperienza e competenza per assicurare, secondo modalità da definirsi e che saranno opportunamente pubblicizzate, presso i propri uffici un adeguato servizio di consulenza a favore di tutti coloro che promuovono lo sport nelle Parrocchie della Diocesi di Milano.

Art. 6

Per favorire la risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere, in ambito locale, tra la Parrocchia e la società sportiva, il CSI e la FOM convengono di istituire un Organismo di conciliazione, composto di almeno tre persone due delle quali designate rispettivamente dai Presidenti di CSI e FOM e la terza di comune accordo dagli stessi Presidenti, con potere di giudicare dei ricorsi ad esso sottoposti e scaturenti dalle violazioni dello Statuto-tipo o degli schemi contrattuali allegati alla presente Convenzione e fatti propri dalle parti (Parrocchie e società sportive). Sono legittimati a ricorrere le Parrocchie, le società sportive ed i loro tesserati purché, se si tratta di Parrocchie, dichiarino di accettare la presente Convenzione mentre le società sportive devono essere rette dallo Statuto-tipo. La decisione dell'Organismo di conciliazione avverrà nel rispetto dello spirito e delle norme della presente Convenzione e degli strumenti giuridici ad essa allegati e secondo equità.

Art. 7


La presente Convenzione ha durata triennale a far data dalla stipulazione della stessa e, in difetto di disdetta da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante raccomandata, si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Milano, addì 23 aprile 2001

Prot. n. 28/01/FA

Letto confermato e sottoscritto


Per
la FOM


Mons. Franco Agnesi



Per
il CSI

Il Presidente del Comitato provinciale di Milano



Dr. Massimo Achini CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Via S. Antonio, 5 - 20122 MILANO

CONVENZIONE
TRA LA FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI
E L'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA
POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE

TRA:

- la FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI (d'ora in poi FOM), Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 9 marzo 1982 n. 334, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 in data 10 giugno 1982, iscritto nel RPG del Tribunale di Milano al n. 343 in data 27 maggio 1987, in persona del suo Presidente e legale rappresentante mons. Franco Agnesi

e

- l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE (d'ora in poi PGS), riconosciuto ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA con delibera del CONI n. 117 del 22 febbraio 1979, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 530/1974, nell'organo periferico del COMITATO REGIONALE LOMBARDO, in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig. Giovanni Caravello, debitamente autorizzato dalla giunta nazionale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto PGS

PREMESSO

- che la FOM promuove l'educazione cristiana dei ragazzi e dei giovani tramite gli oratori costituiti nelle Parrocchie della Diocesi di Milano sostenendone l'azione educativa che si sviluppa pure mediante attività ricreative e sportive e che a tal fine la Fondazione opera, con i mezzi più opportuni (studi, sussidi, convegni e corsi), anche nella formazione degli animatori e delle animatrici degli oratori;
- che l'ente PGS promuove l'esperienza sportiva come momento di educazione, di crescita, impegno ed aggregazione sociale, ispirandosi ai valori umani e cristiani nel servizio alle persone e al territorio;

ATTESO

- 
-
- 
- che il Sinodo 47° della Diocesi di Milano ha autorevolmente sottolineato come “la pratica sportiva può assumere una rilevante valenza pedagogica se intesa correttamente e non ridotta a fatto agonistico o a semplice riempitivo del tempo libero. Significativi elementi educativi dello sport possono essere individuati nel campo dello sviluppo psicofisico e delle relazioni interpersonali, nei comportamenti che chiedono sacrificio di sé, lealtà, autocontrollo, perseveranza nel raggiungere un obiettivo, nella gratuità e nel disinteresse di chi coglie nello sport un'occasione per migliorare sé e gli altri. In questa prospettiva l'oratorio promuove l'attività sportiva come un servizio alla vita dei ragazzi e dei giovani, nell'ambito dell'attenzione che la Chiesa ambrosiana riserva allo sport” (cost. 228 § 1);
 - che la cost. sinodale 228 § 3 altresì dispone che: “per facilitare il raggiungimento [degli] obiettivi [sopra considerati] è necessario che gli oratori e gli enti di promozione sportiva di ispirazione cristiana [...] sviluppino idonee collaborazioni e sinergie”.

Tutto ciò premesso e considerato, volendo attuare queste indicazioni in riferimento alle associazioni/società sportive promosse dalle Parrocchie e aderenti all'ente PGS [d'ora in poi società sportive]

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente PGS si impegna a richiedere alle società sportive associate l'adozione dello Statuto-tipo allegato alla presente Convenzione. A tale adempimento sarà data attuazione in modo graduale, cominciando con le società che chiederanno di iscriversi all'Ente PGS a far data dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Per le società già iscritte, l'Ente PGS urgerà l'adeguamento dello Statuto per conformarlo allo Statuto-tipo allegato alla presente Convenzione, entro il successivo anno sportivo.

Art. 2

L'Ente PGS si impegna a promuovere e a valorizzare presso le società sportive i seguenti punti qualificanti dello Statuto-tipo:

- a) centralità della funzione educativa e della natura ludica dell'attività sportiva;
- b) adesione della società al progetto di pastorale giovanile della Parrocchia;
- c) previsione di momenti formativi specifici (in particolare per dirigenti e allenatori), oltre alla partecipazione a quelli comuni proposti dalla Parrocchia o realizzati in ambito decanale o diocesano;
- d) concertazione del calendario delle attività con il Responsabile della pastorale giovanile parrocchiale;
- e) obbligo di presentazione del rendiconto al Consiglio per gli affari economici della Parrocchia.

Art. 3

La FOM si impegna a sollecitare le Parrocchie della Diocesi affinché almeno un rappresentante della società sportiva sia inserito nel Consiglio dell'Oratorio o nel Consiglio pastorale parrocchiale.

Art. 4

La FOM, in collaborazione con i competenti Uffici diocesani, e l'Ente PGS si impegnano altresì a sollecitare le Parrocchie della Diocesi affinché le Parrocchie stesse e le società sportive adottino, per il corretto e responsabile uso degli impianti sportivi di proprietà parrocchiale, gli schemi contrattuali allegati alla presente Convenzione.

Art. 5

L'Ente PGS e la FOM, nel convenire circa la natura, gli scopi e le attenzioni educative richiamati nelle indicazioni sinodali sopra ricordate, si impegnano nel proprio ambito specifico di competenza a promuovere la pratica dell'attività sportiva nel contesto parrocchiale secondo lo spirito e le disposizioni della presente Convenzione e a proporre adeguati sussidi e iniziative formative. A tal fine l'Ente PGS e la FOM metteranno a disposizione delle società sportive e degli oratori ambrosiani la propria esperienza e

competenza per assicurare, secondo modalità da definirsi e che saranno opportunamente pubblicizzate, presso i propri uffici un adeguato servizio di consulenza a favore di tutti coloro che promuovono lo sport nelle Parrocchie della Diocesi di Milano.

Art. 6

Per favorire la risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere, in ambito locale, tra la Parrocchia e la società sportiva, l'Ente PGS e la FOM convengono di istituire un Organismo di conciliazione, composto di almeno tre persone due delle quali designate rispettivamente dai Presidenti dell'Ente PGS e della FOM e la terza di comune accordo dagli stessi Presidenti, con potere di giudicare dei ricorsi ad esso sottoposti e scaturenti dalle violazioni dello Statuto-tipo o degli schemi contrattuali allegati alla presente Convenzione e fatti propri dalle parti (Parrocchie e società sportive). Sono legittimati a ricorrere le Parrocchie, le società sportive ed i loro tesserati purché, se si tratta di Parrocchie, dichiarino di accettare la presente Convenzione mentre le società sportive devono essere rette dallo Statuto-tipo. La decisione dell'Organismo di conciliazione avverrà nel rispetto dello spirito e delle norme della presente Convenzione e degli strumenti giuridici ad essa allegati e secondo equità.


Art. 7

La presente Convenzione ha durata triennale a far data dalla stipulazione della stessa e, in difetto di disdetta da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante raccomandata, si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Milano, addì 18 Aprile 2001 - prot. n. 24/01/FA

Letto confermato e sottoscritto

Per
la FOM


mons. Franco Agnesi

Per
L'ENTE PGS

Il Presidente del Comitato regionale lombardo


Giovanni Caravello